

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

**N. 232**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo

*(Parere ai sensi dell'articolo 18 della legge 9 luglio 2015, n. 114)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 novembre 2015)**

---



*Il Ministro  
per le riforme costituzionali  
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D161/15

Roma, 14 novembre 2015

Sen.  
Pietro Grasso  
Presidente del  
Senato della Repubblica  
R O M A

*Gentile Presidente,*

trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009 che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 13 novembre 2015.

*Cari saluti,*

Maria Elena Boschi

## RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo recepisce, ai sensi degli articoli 1 e 18, comma 1, lettera e) della legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114, la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che si propone di rafforzare i diritti processuali delle persone, promuovendo al contempo l'applicazione del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato.

L'articolato del Consiglio, modificando cinque precedenti decisioni, propone uno standard minimo comune, in materia di processo celebrato in assenza dell'imputato, da applicare nella valutazione della correttezza della procedura che conduce alla decisione giudiziaria presa da uno Stato membro dell'Unione. Tanto, anche al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri.

Ciò posto, nel calare i principi e le prescrizioni processuali della decisione quadro nell'ordinamento interno, occorre preliminarmente verificare il grado di compatibilità tra disposizioni da recepire e disposizioni già vigenti.

Il nostro ordinamento riconosce dignità costituzionale al principio del contraddittorio (art. 111, commi primo, secondo e terzo della Carta fondamentale), da svolgersi in condizioni di parità tra le parti, principio che presuppone la corretta, tempestiva e compiuta comunicazione dei dati che consentono all'interessato di presentarsi in giudizio a spendere le sue difese. E' evidente come il c.d. giusto processo non possa prescindere dal diritto della persona accusata di essere tempestivamente informata della data, dell'ora e del luogo ove si svolgerà il processo, anche al fine di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Deve peraltro sottolinearsi come tale diritto, intrinsecamente connesso con il diritto di difesa, è garantito in egual misura agli indagati e agli imputati, in base alla disposizione generale contenuta nell'art. 61 del codice di procedura penale, che, come noto, estende i diritti e le garanzie dell'imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari.



Rispondono a tali esigenze, garantendo un percorso processuale partecipato, i seguenti articoli del vigente codice di rito:

Artt. 420 *bis, ter, quater e quinquies*, "udienza preliminare, assenza dell'imputato".

Art. 484 co. 2 *bis*, "giudizio, dibattimento, atti introduttivi".

Art. 604 co. 5 *bis*, "questioni di nullità della sentenza di primo grado".

Art. 623 lett. b) "restituzione degli atti al giudice di primo grado, in caso di annullamento della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 604 co. 1, 4 e 5 *bis c.p.p.*".

Art. 625 *ter*, "rescissione del giudicato".

Dal testo degli articoli del codice di rito appena sopra indicati si evince come nessun adeguamento necessiti all'interno della disciplina processuale vigente, avendo il legislatore già pienamente disciplinato il percorso processuale che conduce alla decisione *fair*.

Tuttavia, appare altrettanto evidente che le previsioni della decisione quadro sono indirizzate soprattutto a rendere effettivo tale diritto -in linea con le disposizioni sovranazionali contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 47 e 48, paragrafo 2) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6, lett. a)- allorché l'autorità giudiziaria debba decidere, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, della consegna di un soggetto allo Stato dell'Unione che lo ha processato in assenza.

Con lo schema di decreto legislativo all'esame si dà, pertanto, attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare, con la tecnica della novella legislativa, sia la legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, che il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze



penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.

Il provvedimento consta di quattro articoli.

Le innovazioni possono essere sintetizzate come di seguito.

#### Articolo 1.

Indica sinteticamente le disposizioni di principio e l'ambito di applicazione, con riferimento alle decisioni quadro oggetto di modifica.

#### Articolo 2.

Contiene l'articolato che si propone di adeguare l'ordinamento interno alle modifiche apportate alla decisione quadro sul mandato d'arresto europeo, nel solco di una linea di tendenza che individua nel processo lo spazio di ascolto delle parti e di composizione di interessi confliggenti. Con ciò invero il significato più autentico della *fairness* processuale.

Il diritto alla partecipazione personale al processo vedeva i suoi primi timidi vagiti in Europa solo con il secondo Protocollo addizionale del 1978, che modificava, sul punto, la Convenzione europea di estradizione del 1957. Si prevedeva, in allora, che lo Stato richiesto potesse rifiutare la consegna di un soggetto condannato all'esito di un processo svoltosi in *absentia*, laddove reputasse non soddisfatti i requisiti minimi di difesa. Lo Stato rogante poteva tuttavia superare l'*impasse* offrendo garanzie sufficienti circa la possibilità di svolgere un nuovo giudizio *partecipato*. Veniva così introdotto il sistema di estradizione condizionata, mosso dal vettore logico "regola/eccezione/condizione", che ancor oggi governa il protocollo di consegna dell'interessato allo Stato richiedente.

Con la decisione quadro del 2002 veniva introdotto nell'ordinamento continentale il mandato d'arresto europeo, che, muovendo nel medesimo solco logico-giuridico, manteneva una struttura assai flessibile, funzionale alla consegna, più che al rifiuto. La richiesta allo Stato di emissione di idonee garanzie restava infatti una facoltà per l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione, come pure ampiamente discrezionale era la valutazione del peso delle garanzie offerte dallo Stato richiedente.



Su questa struttura è intervenuta la decisione quadro 299/2009, che con il presente schema di decreto legislativo si vuole attuare nell'ordinamento. Si è inteso così definire, in un ammirevole sforzo di tipizzazione delle possibili evenienze processuali, quali sono le condizioni al ricorrere delle quali l'interessato può essere consegnato. Sulla base della normativa oggi assunta nell'ordinamento, l'autorità richiesta della consegna potrà disporre la consegna solo laddove:

- a) l'imputato sia stato ufficialmente informato della data fissata per il processo e della circostanza che in sua assenza può essere emessa una decisione nei suoi confronti;
- b) l'imputato, reso edotto del processo, abbia dato mandato ad un legale di difenderlo nel processo e tale difesa abbia concretamente avuto luogo;
- c) all'imputato sia stata notificata la decisione emessa in *absentia* e questi, debitamente informato della possibilità di ottenere una riapertura del giudizio, con garanzia di riesame nel merito fondata anche su di una piattaforma probatoria nuova, non si sia avvalso di tale facoltà;
- d) la decisione emessa in *absentia*, pur non essendo stata notificata all'imputato prima della consegna, gli sarà notificata personalmente dopo la consegna e questi sarà debitamente informato della possibilità della riapertura del procedimento e delle modalità per avvalersi di tale *chance*.

Non ricorrendo alcuna di tali condizioni, nella loro pretesa di esaustività, l'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione potrà rifiutare la consegna, non più, quindi, darvi esecuzione condizionata, potendo così sindacare il livello qualitativo e la concretezza delle garanzie offerte dallo Stato richiedente.

La modifica proposta all'art. 19 comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, mediante sostituzione della lettera a), del resto, non fa che adeguarsi alla morfologia del processo in *absentia* già delineata nel codice di rito, ove sono stati approntati gli strumenti processuali (vedi sopra) atti ad



assicurare che la definizione del processo possa avvenire, in caso di assenza dell'imputato, solo laddove si accerti che l'interessato, nel non partecipare alla celebrazione del rito, ha esercitato un'opzione consapevole e volontaria, ovvero non ha usato la minima diligenza nell'informarsi sulla data ed il luogo di celebrazione del processo.

La glossa posta all'art. 30, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69, contenuta nella lettera b) dell'articolo 4, richiama formalmente l'attenzione sulla modifica apportata alla decisione quadro 2002/584/GAI dalla decisione quadro oggetto di recepimento. In particolare, è stata sostituita la lettera d) del modello di mandato di arresto europeo allegato alla decisione quadro, che oggi impone all'organo giurisdizionale richiedente di indicare quali siano state le modalità concrete del procedere in *absentia* e quali i rimedi predisposti dall'ordinamento dello Stato richiedente per assicurare, in caso di assenza incolpevole, la riedizione del giudizio. **Per effetto di tale modifica il modello del mandato d'arresto europeo viene sostituito da quello allegato (ALL. I) al decreto in commento.**

#### Articolo 3.

Si propone di adeguare l'ordinamento interno alle modifiche apportate alla decisione quadro sull'applicazione del principio del reciproco riconoscimento, nell'Unione, delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, per le medesime ragioni già evidenziate nell'articolo che precede. Si interviene pertanto apportando modifiche all'art. 2, comma 1, lettera n) ed all'art. 13, comma 1, lett. i) del D.lgs. 7 settembre 2010, n.161. **Per l'effetto, il modello allegato alla decisione quadro modificata viene sostituito (per la parte modificata) da quello allegato (ALL. II) al decreto in commento.**

#### Articolo 4.

La norma si limita a prevedere la clausola di invarianza finanziaria.



## DECISIONE QUADRO 2009/299/GAI DEL CONSIGLIO

del 26 FEBBRAIO 2009

che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

### Tabella di concordanza

Direttiva	Legislazione Nazionale	Commenti conclusivi e norme di recepimento
<p>Articolo 1 Obiettivi e ambito di applicazione:</p> <p>1. La decisione quadro ha lo scopo di rafforzare i diritti processuali delle persone sottoposte a procedimento penale, di facilitare la cooperazione giudiziaria in materia penale e, in particolare, di facilitare il reciproco riconoscimento delle decisioni giudiziarie tra gli Stati membri, anche nel caso in cui tali decisioni siano prese in assenza dell'imputato, laddove l'assenza costituisca opzione consapevole ed informata.</p> <p>2. L'obbligo di rispettare i diritti fondamentali e i principi giuridici fondamentali sanciti dall'art. 6 del trattato, incluso il diritto di difesa delle persone sottoposte a procedimento penale, non è modificato per effetto della decisione quadro e qualsiasi obbligo che incombe alle autorità giudiziarie al riguardo rimane impregiudicato.</p> <p>3. La decisione quadro stabilisce norme comuni per il riconoscimento e/o l'esecuzione in uno stato membro (lo Stato membro di esecuzione) di decisioni giudiziarie emesse da un altro Stato membro (lo</p>	<p>Artt. 420 <i>bis, ter, quater e quinquies</i> c.p.p., "udienza preliminare, assenza dell'imputato".</p> <p>Art. 484 co. 2 <i>bis</i> c.p.p., "giudizio, dibattimento, atti introduttivi".</p> <p>Art. 604 co. 5 <i>bis</i> c.p.p., "questioni di nullità della sentenza di primo grado".</p> <p>Art. 623 lett. b) c.p.p. "restituzione degli atti al giudice di primo grado, in caso di annullamento della sentenza di condanna ai sensi dell'art. 604 co. 1, 4 e 5 <i>bis</i> c.p.p.".</p> <p>Art. 625 <i>ter</i> c.p.p., "rescissione del giudicato".</p> <p>Legge 22 aprile 2005 numero 69, articolo 19, comma 1 lettera a).</p>	<p>Si tratta di disposizione pressoché conforme alle previsioni codicistiche del diritto processuale interno.</p> <p>La normativa codicistica interna, come novellata dalla legge n. 67/2014, già riconosce, infatti, il diritto del soggetto chiamato in giudizio di essere informato sulla data ed il luogo del processo a suo carico, con le indicazioni che anche non comparendo il processo seguirà il suo corso, disponendo che in caso di assenza involontaria, il processo resti sospeso.</p> <p>Occorre, pertanto, solo meglio precisare, nei sensi di cui alla decisione quadro, le condizioni per la consegna già contenute nell'art. 19, comma 1, lett. a) della legge 22 aprile 2005 n. 69.</p> <p>Non si ritengono necessari interventi di recepimento in ambito codicistico, giacché il rito penale garantisce "l'assente involontario ed incolpevole", in maniera certamente conforme ai contenuti della decisione quadro.</p>





<p>Stato membro di emissione) in seguito a un procedimento nel quale l'interessato non è stato presente, a norma degli articoli delle decisioni quadro oggetto della modifica.</p>		
<p>Articolo 2, La decisione quadro 2002/584/GAI è modificata come segue: 1) è inserito il seguente articolo: Articolo 4 bis Decisioni pronunciate al termine di un processo a cui l'interessato non è comparso personalmente. La potestà dell'autorità giudiziaria dello Stato di esecuzione di rifiutare la consegna, nel caso in cui dal certificato compilato dall'autorità richiedente risulti che l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, trova limite nelle seguenti fattispecie: a) Se l'interessato, a tempo debito, è stato citato personalmente (informato di data e luogo del processo) ovvero è stato di fatto informato, con altri mezzi ufficiali, della data e del luogo fissati per il processo, di modo che si possa inequivocamente stabilire che era al corrente del processo fissato; b) Se è stato informato</p>	<p>Art. 19 co. 1 lett. a) legge n. 69/2005 "condizioni per la consegna". Nel caso di pronuncia da eseguire conseguente a processo celebrato in <i>absentia</i> ed in cui l'interessato non è stato citato personalmente, né altrimenti informato della data e del luogo della udienza, la consegna è subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni sufficienti a garantire la possibilità di chiedere un nuovo processo in cui poter essere presenti.  La lettera d) del modello in corso di mandato d'arresto europeo è così strutturata: &lt;&lt;d) La decisione è stata emessa in absentia e - l'interessato è stato chiamato a comparire di persona o informato in altro modo della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione in absentia O - l'interessato non è stato chiamato a comparire di persona né è stato informato in altro modo della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione emessa in absentia, ma</p>	<p>Si ritengono necessari interventi di recepimento che consentano di uniformare la legge 22 aprile 2005 n. 69 (mandato di arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri) alle disposizioni dettate dalla decisione quadro 2002/584/GAI, così come modificata dalla decisione quadro in corso di recepimento. La disposizione da attuare appare infatti mutare angolo prospettico ed al contempo rendere più dettagliate le garanzie di conoscibilità del processo, onde consentire di affermare, senza equivoci, che l'assenza dal processo è dovuta ad una scelta, informata, consapevole e volontaria dell'imputato, ovvero è dovuta a sua negligenza. Si consente di dare comunque luogo alla consegna se, accertata l'assenza involontaria ed incolpevole, sia assicurato il diritto all'impugnazione o ad un nuovo processo nel Paese richiedente, ovvero sia consentita la periodica revisione della</p>



<p>del fatto che una decisione poteva essere emessa, anche in caso di mancata comparizione in giudizio;</p> <p>c) Se, consapevole della data fissata per il giudizio, abbia conferito mandato ad un difensore per patrocinarlo in giudizio e questi lo abbia effettivamente difeso, non rilevando se il difensore sia stato nominato dallo Stato o dall'interessato;</p> <p>d) Se, dopo aver ricevuto notifica della decisione, è stato informato specificamente del diritto ad un nuovo processo o a presentare appello avverso la decisione, ove l'appello consenta di riesaminare il merito della causa, compresa la possibilità di attingere a nuove prove, che possono condurre alla riforma della decisione originaria e, ciò nonostante, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha richiesto un nuovo processo o presentato, nei termini, ricorso in appello.</p> <p>e) Ovvero, non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà dopo la consegna, con tutti gli avvisi accessori già sopra indicati,</p> <p>f) Sarà informato del termine entro cui richiedere un nuovo</p>	<p>gli sono state fornite le seguenti garanzie giuridiche una volta consegnato alle autorità giudiziarie (tali garanzie possono essere fornite anticipatamente):</p> <p>Precisare le garanzie giuridiche: .....&gt;&gt;</p>	<p>situazione cautelare detentiva in attesa della revisione.</p> <p>Va conseguentemente sostituito il comma 1 lett. a) dal corpo dell'art. 19 della legge n. 69/2005.</p> <p>Del pari, sotto il profilo formale, deve darsi atto nel corpo dell'art. 30 della legge n. 69/2005, che muta la fisionomia del modello di mandato di arresto europeo, già allegato alla decisione quadro oggetto di modifica e, pertanto, oggi sostituito dal nuovo modulo allegato al decreto legislativo in corso di approvazione.</p>
---	---	--



<p>processo;</p> <p>g) Abbia avuto la possibilità, dopo l'esecuzione dell'arresto e prima della consegna, di accedere alla copia della sentenza da eseguire, senza che ciò equivalga a notifica del titolo;</p> <p>h) Se, dopo la consegna, durante la decorrenza dei termini per proporre impugnazione o revisione, la detenzione possa essere riesaminata a intervalli regolari, a richiesta dell'interessato, così da consentire anche la possibilità di sospendere ed interrompere l'esecuzione.</p> <p>2) all'art. 5 il paragrafo 1 è soppresso.</p> <p>Si riporta, in corsivo, il testo del paragrafo soppresso:</p> <p>Articolo 5</p> <p>Garanzie che lo Stato emittente deve fornire in casi particolari</p> <p>L'esecuzione del mandato d'arresto europeo da parte dell'autorità giudiziaria dell'esecuzione può essere subordinata dalla legge dello Stato membro di esecuzione ad una delle seguenti condizioni:</p> <p><i>Se il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza comminate mediante decisione pronunciata "in absentia", e se l'interessato non è stato citato personalmente né altrimenti informato</i></p>		
--	--	--



della data e del luogo dell'udienza che ha portato alla decisione pronunciata in absentia, la consegna può essere subordinata alla condizione che l'autorità giudiziaria emittente fornisca assicurazioni considerate sufficienti a garantire alle persone oggetto del mandato d'arresto europeo la possibilità di richiedere un nuovo processo nello Stato membro emittente e di essere presenti al giudizio.

3) nell'allegato (<<MANDATO D'ARRESTO EUROPEO>>), la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d) Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1.  Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

2.  No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il ... (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in



caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il ... (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:



l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;

OPPURE

l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

OPPURE

3.4. l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma

- l'interessato riceverà personalmente la notifica di tale decisione senza indugio dopo la consegna, e

- al momento della notifica della decisione, l'interessato sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e che può condurre alla riforma della decisione originaria, e

- l'interessato sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo o presentare un ricorso in appello, che sarà di ... giorni.

4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:.....

.....»



<p>Art. 3</p> <p>Modifiche alla decisione quadro 2005/214/GAI, del 24 febbraio 2005, relativa all'applicazione del reciproco riconoscimento alle sanzioni pecuniarie.</p>	<p>La decisione quadro 2005/214/GAI è in corso di recepimento con procedura parallela alla presente.</p>	<p>Si provvede separatamente come da parallelo schema attuativo.</p>
<p>Art. 4, modifiche della decisione quadro 2006/783/GAI, del 6 ottobre 2006, relativa all'applicazione del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca:</p> <p>1) All'art. 8, paragrafo 2, la lettera e) è sostituita dalla seguente:</p> <p>"e) in base al certificato di cui all'art. 2, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione di confisca, a meno che il certificato attesti che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione:</p> <p>i) a tempo debito:</p> <p>- è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione di confisca, o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il</p>	<p>Si richiamano le indicazioni codicistiche già riportate sub art. 2, in materia di processo in absentia, trattandosi di modifiche della medesima natura.</p> <p>Si riporta inoltre il testo dell'art. 6 lett. e) del decreto legislativo 7 agosto 2015 n. 137, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 203 del 2 settembre 2015, che ha già recepito le indicazioni della decisione quadro da attuare.</p> <p style="text-align: center;">ART. 6 (Motivi di rifiuto)</p> <p>1. La corte di appello può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca nei seguenti casi:</p> <p>a) ... omissis ....</p> <p>b) ... omissis ....</p> <p>c) ... omissis ...</p> <p>d) ... omissis ...</p> <p>e) quando dal certificato risulta che l'interessato non è comparso personalmente e non è stato rappresentato da un difensore o soggetto equiparato nel procedimento che si è concluso con la</p>	<p>Appare superfluo procedere a modifiche della normativa interna, essendo già in vigore la disciplina che recepisce i principi della decisione quadro in oggetto (art. 6 co. 1 lett. e) D.lvo n. 137 del 7 agosto 2015, pubblicato sulla G.U. n. 203 del 2 settembre 2015).</p>



<p>processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente e che era al corrente del processo fissato,</p> <p>- è stato informato del fatto che tale decisione di confisca poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio,</p> <p>o</p> <p>ii) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;</p> <p>o</p> <p>iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione di confisca ed essere stato espressamente informato del diritto ad un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:</p> <p>- ha dichiarato espressamente di non opporsi alla</p>	<p>decisione di confisca, salvo il caso in cui dal certificato risulti che l'interessato ha tempestivamente ricevuto, personalmente o attraverso il difensore o soggetto equiparato, notizia del procedimento e del fatto che la decisione avrebbe potuto essere presa in sua assenza o, dopo essere stato informato della possibilità di riesame della decisione, ha comunque dichiarato di non opporsi alla decisione di confisca né ha richiesto un nuovo procedimento;</p>	
---	--	--





<p>decisione di confisca, o - non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito."</p>		
<p>Art. 5 Modifiche della decisione quadro 2008/909/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea.</p> <p>Testo: La decisione quadro 2008/909/GAI è modificata come segue: 1) all'articolo 9, paragrafo 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente: «i) in base al certificato di cui all'articolo 4, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione, a meno che il certificato attesti che l'interessato, conformemente agli ulteriori requisiti processuali definiti nel diritto nazionale dello Stato di emissione: i) a tempo debito: — è stato citato personalmente ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione</p>	<p>La decisione quadro 2008/909/GAI è stata recepita nell'ordinamento interno con decreto legislativo n. 161 del 7 settembre 2010, pubblicato sulla G.U. n. 230 del 1.10.2010.</p> <p>Tra i motivi di rifiuto del riconoscimento (art. 13 del testo vigente), così recita la lettera i): <b>se la sentenza di condanna è stata pronunciata in contumacia, a meno che il certificato indichi che la persona ha avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e ha volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre opposizione;</b></p>	<p>Si ritengono necessari interventi di recepimento che consentano di uniformare l'art. 13, comma 1, lett. i) del D.lgs. n. 161/2010 alle disposizioni dettate dalla decisione quadro 2008/909/GAI, così come modificata dalla decisione quadro in corso di recepimento.</p> <p>La disposizione da attuare appare infatti mutare angolo prospettico ed al contempo rendere più dettagliate le garanzie di conoscibilità del processo, onde consentire di affermare, senza equivoci, che l'assenza dal processo è dovuta ad una scelta, informata, consapevole e volontaria dell'imputato, ovvero è dovuta a sua negligenza.</p> <p>Del pari, sotto il profilo formale, deve darsi atto nel corpo dell'art. 2, comma 1, lett. n) del D.lgs. n. 161/2010, che muta parzialmente la fisionomia del modello di certificato allegato al decreto legislativo. Tale risultato può ottenersi richiamando l'avvenuta</p>



<p>o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato,</p> <p>e</p> <p>— è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;</p> <p>o</p> <p>ii) essendo al corrente della data fissata, aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;</p> <p>o</p> <p>iii) dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria:</p> <p>— ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione,</p> <p>o</p> <p>— non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.».</p>		<p>modifica della decisione quadro 2008/909/GAI ad opera della decisione quadro 2009/299/GAI, allegando al decreto il nuovo modello di certificato.</p>
---	--	---



<p>Art. 6 Modifiche della decisione quadro 2008/947/GAI, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze ed alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive.</p>	<p>La decisione quadro 2008/947/GAI è in corso di recepimento con procedura parallela alla presente.</p>	<p>Si provvede separatamente come da parallelo schema attuativo.</p>
--	--	--



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

**Titolo: “Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo.”**

**Referenti dell’Amministrazione proponente:**

dr. Massimo Perrotti - ([massimo.perrotti@giustizia.it](mailto:massimo.perrotti@giustizia.it)) - 06 68852966

### PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

#### **1) Obiettivi e necessità dell’intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.**

Il presente schema di decreto legislativo attua, ai sensi degli articoli 1 e 18, comma 1, lettera e) della legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114, la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che promuove l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni giudiziarie pronunciate in assenza dell’interessato al processo.

L’oggetto dell’intervento appare perfettamente coerente con il programma di governo, teso ad assicurare il massimo rispetto delle garanzie nella rituale formazione del contraddittorio, e volge nella medesima direzione delle più recenti riforme processuali approvate la legislatore su iniziativa governativa (v. legge 28 aprile 2014, n. 67).

#### **2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

Il nostro ordinamento riconosce dignità costituzionale al principio del contraddittorio (art. 111, commi primo, secondo e terzo della Carta fondamentale), da svolgersi in condizioni di parità tra le parti, principio che presuppone la corretta, tempestiva e compiuta comunicazione dei dati che consentono all’interessato di presentarsi in giudizio a spendere le sue difese. E’ evidente come il c.d. giusto processo non possa prescindere dal diritto della persona accusata di essere tempestivamente informata della data, dell’ora e del luogo ove si svolgerà il processo, anche al fine di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa. Deve peraltro sottolinearsi come tale diritto, intrinsecamente connesso con il diritto di difesa, è garantito in egual misura agli indagati e agli imputati, in base alla disposizione generale contenuta nell’art. 61 del codice di procedura penale, che, come noto, estende i diritti e le garanzie dell’imputato alla persona sottoposta alle indagini preliminari. Rispondono a tali esigenze, garantendo un percorso processuale partecipato, i seguenti articoli del vigente codice di rito:

Artt. 420 *bis*, *ter*, *quater* e *quinqüies*, “udienza preliminare, assenza dell’imputato”.

Art. 484 co. 2 *bis*, “giudizio, dibattimento, atti introduttivi”.

Art. 604 co. 5 *bis*, “questioni di nullità della sentenza di primo grado”.

Art. 623 lett. b) “restituzione degli atti al giudice di primo grado, in caso di annullamento della sentenza di condanna ai sensi dell’art. 604 co. 1, 4 e 5 *bis* c.p.p.”.

Art. 625 *ter*, “rescissione del giudicato”.

Dal testo degli articoli del codice di rito appena sopra indicati si evince come nessun adeguamento necessiti all’interno della disciplina processuale vigente, avendo il legislatore già pienamente disciplinato il percorso liturgico che conduce alla decisione *fair*.

Tuttavia, appare altrettanto evidente che le previsioni della decisione quadro sono indirizzate soprattutto a rendere effettivo tale diritto -in linea con le disposizioni sovranazionali contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (artt. 47 e 48, paragrafo 2) e nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo (art. 6, lett. a)- allorché l’autorità giudiziaria debba decidere, in esecuzione di un mandato d’arresto europeo ovvero di una decisione giudiziaria in materia penale, della consegna di un soggetto allo Stato dell’Unione che lo ha processato in assenza ovvero della esecuzione di una sanzione detentiva o altrimenti privativa della libertà personale.

Con lo schema di decreto legislativo all’esame si dà, pertanto, attuazione alla disciplina europea, provvedendo a modificare, con la tecnica della novella legislativa, tanto la legge 22 aprile 2005 n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, quanto il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI, relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nella Unione europea.

### **3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L’intervento normativo si propone, quindi, di dare attuazione alla disciplina europea, modificando la legge 22 aprile 2005 n. 69 ed in particolare sostituendo la lettera a) dell’art. 19 ed aggiungendo una brevissima locuzione al comma 1 dell’art. 30; mentre nel testo del decreto legislativo n. 161 del 7 settembre 2010, n. 161, viene sostituito il contenuto della lettera i), comma 1, art. 13 e viene posta una glossa all’art. 2, comma 1, lett. n). Quanto all’incidenza delle norme proposte sulla regolamentazione normativa del mandato d’arresto europeo e del riconoscimento delle decisioni giudiziarie che irrogano pene detentive o altrimenti privative della libertà personale, la novella è tesa a rendere più penetrante il controllo della corte di appello sulla correttezza del processo che ha portato, nello Stato richiedente, alla decisione da eseguire; conseguentemente, alla vigente possibilità di dar corso alla consegna o riconoscere la decisione a fini esecutivi a condizione che lo Stato richiedente assicuri il rispetto del contraddittorio nella decisione di impugnazione, ovvero la revisione del giudizio, si sostituisce la possibilità per l’organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione di rifiutare la consegna o il riconoscimento, ove -riscontrati i vizi nella formazione del contraddittorio- le garanzie offerte, per il futuro procedere, dallo Stato richiedente non appaiano congrue.

Infine, con le glosse all’art. 30, comma 1, della legge 22 aprile 2005, n. 69 e all’articolo 2, comma 1, lettera n) del D.lgs. n. 161, del 7 settembre 2010, si richiama l’attenzione dell’utente sulla decisione quadro modificata e, dunque, sulla nuova formulazione degli allegati modelli di mandato d’arresto europeo, conformati alle peculiarità indicate nella decisione quadro 2009/200/GAI.

### **4) Analisi della compatibilità dell’intervento con i principi costituzionali.**

L'intervento è conforme alla disciplina costituzionale ed anzi esalta il valore del contraddittorio informato e garantito di cui agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

**5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

Il decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle regioni, incidendo su materia (processo penale) riservata alla competenza esclusiva dello Stato.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.**

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

**7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'intervento normativo incide sulla materia processuale penale, riservata alla fonte primaria.

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non risultano progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento. La decisione quadro 2009/299/GAI è stata, del resto, già recepita in materia di confisca dall'art. 6, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 137 del 7 agosto 2015.

**9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza (cfr. sul punto specifico oggetto di intervento normativo: Cass. Sez. VI, n. 8132 del 1.2.2015, rv. 262802; Cass. Sez. VI, n. 25909 del 17.6.2015, rv. 263937). Né risultano giudizi di costituzionalità pendenti sul medesimo oggetto.

## **PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.**

Il decreto legislativo rappresenta il recepimento di norme derivate dell'Unione europea (decisione quadro 2009/299/GAI), in armonia con i principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 47 e 48, paragrafo 2).

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali (art. 6, comma 3, lett a) CEDU).

**13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Risultano precedenti, tanto alla Corte EDU, quanto alla Corte di Giustizia dell'Unione che hanno ribadito la necessità di riconoscere piena ed effettiva garanzia ai fondamentali diritti processuali della persona, primo fra tutti il diritto di essere informato della data e del luogo fissati per il processo ed altresì di esser posto nelle condizioni di partecipare utilmente al processo (v., a titolo esemplificativo, Corte giust., sent. 26 febbraio 2013, n. C-399/11C; Corte giust., 29 gennaio 2013, C-396/11; Corte giust., sez. I, 6.9.2012, C-619/10; Corte EDU, 24 marzo 2005, *Stoichkov c. Bulgaria*; Corte EDU, sez. IV, 24 aprile 2012, *haralampiev c. Bulgaria*; Corte EDU, 16.10.2001, *Einhorn c. Francia*; Corte EDU, 1 marzo 2006, *Sejdovic c. Italia*).

**14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

V. sub 13).

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.**

Tutti gli Stati membri dell'Unione sono tenuti all'attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009.

### **PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.**

Il provvedimento non contiene nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.**

I riferimenti normativi che figurano nello schema di intervento normativo sono corretti.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.**

Si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa con riferimento a disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

All'interno del testo normativo sono presenti abrogazioni esplicite, nel senso che l'art. 19, comma 1, lett. a) della legge n.6972005 è interamente sostituito da quello di cui all'art. 2 dello schema di decreto legislativo in oggetto, mentre l'articolo 13, comma 1, lett. i), del D.lgs. n. 161 è sostituito dall'art. 3 dello schema di decreto legislativo in oggetto. L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.**

Non sono presenti deleghe aperte sul medesimo oggetto.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Il provvedimento oggetto di analisi costituisce attuazione della legge delega 9 luglio 2015, n. 114. Non sono previsti atti successivi attuativi di natura normativa.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Sono stati utilizzati i dati statistici già in possesso di questa Amministrazione.

Il controllo ed il monitoraggio statistico, che riguarda tutti i procedimenti di esecuzione in materia di mandato di arresto europeo, sarà svolto da questa Amministrazione.



**ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)**  
(all. "A" alla Direttiva P.C.M. 16 gennaio 2013)

**Titolo: "Schema di decreto legislativo recante attuazione della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo."**

**Referenti dell'Amministrazione proponente:**

dr. Massimo Perrotti - ([massimo.perrotti@giustizia.it](mailto:massimo.perrotti@giustizia.it)) - 06 68852966

**Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione:**

***A) la rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:***

Il presente schema di decreto legislativo attua, ai sensi degli articoli 1 e 18, comma 1, lettera e) della legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114, la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che promuove l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni giudiziarie pronunciate in assenza dell'interessato al processo.

Il problema che si intende risolvere con il provvedimento all'esame è rappresentato:

- dalla disomogeneità delle normative processuali vigenti all'interno dei singoli Stati membri dell'Unione europea e dalla conseguente possibilità che un soggetto sia processato e condannato, in assenza, dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro, senza che sia positivamente accertato se tale assenza sia frutto di una scelta cosciente ed informata dell'imputato ovvero consegua ad una grave negligenza dello stesso;
- dalla necessità di assicurare al soggetto condannato in assenza, allorché l'assenza sia involontaria ed incolpevole, la possibilità di attingere altri gradi di giudizio nel merito o rinnovati giudizi *ab imis*, ove poter esibire nuove evidenze probatorie;
- dalla ulteriore necessità di assicurare, ove l'interessato sia sottoposto a restrizione della libertà personale, che in attesa della rinnovazione del giudizio o della decisione conseguente ad impugnazione, la posizione cautelare possa essere rivista con cadenzata frequenza;
- dalla conseguente necessità di modificare la normativa interna: tanto quella relativa al mandato di arresto europeo ed alle procedure di consegna tra Stati membri (legge n. 69 del 22 aprile 2015); quanto quella relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea (D.lgs. n. 161 del 7 settembre 2010);
- in particolare, quanto alle procedure afferenti l'esecuzione del mandato di arresto europeo, si evidenzia che in Italia, al 18 giugno 2015, le procedure relative ai mandati di arresto attivi pendenti erano in numero di 7454, mentre quelle relative ai mandati passivi erano 6377; le richieste pervenute al Ministero della giustizia dal 1 gennaio 2014 al 12 novembre 2014 sono 1690, ne risultano eseguite nei diversi distretti nazionali di Corte di appello, nel 2014, 845, dato in costante crescita, se rapportato ai 693 del 2011;

- non si rinvergono dati statistici “qualitativi” (istanze accolte, istanze rifiutate), giacché non inseriti dalle Corti territoriali, pertanto non è possibile conoscere il numero delle consegne rifiutate, tantomeno è possibile enucleare il dato relativo al motivo del rifiuto, fondato sulla verifica negativa della *fairness* processuale o su una delle altre cause previste dalla normativa vigente. Il dato che si può evincere dalle informazioni assunte per le vie brevi, prive di qualsivoglia ufficialità, manifesta tuttavia una sostanziale episodicità di tale motivo di rifiuto a legislazione vigente;
- le altre decisioni quadro oggetto di modifica non necessitano di attuazione nell’ordinamento interno, giacché non ancora recepite (d.q. 2005/214/GAI) e, ove recepite, come nel caso della decisione quadro 2006/783/GAI, già articolate nei sensi di cui alla decisione quadro 2009/299/GAI (v. art. 6 lettera e) del decreto legislativo 7 agosto 2015 n. 137, pubblicato sulla gazzetta ufficiale n. 203 del 2 settembre 2015): mentre per la decisione quadro 2008/947/GAI (in corso di recepimento), l’art. 13 co. 1 lett. l) dello schema di decreto legislativo predisposto tiene già conto dell’adeguamento richiesto, statuisce all’uopo che l’autorità giudiziaria dello Stato richiesto possa rifiutare il riconoscimento, ove risulti che l’assenza al processo celebrato nello stato richiedente sia involontaria o incolpevole.

***B) l’indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l’intervento normativo:***

Gli obiettivi perseguiti con il presente provvedimento sono sia di natura formale, quale l’adeguamento del diritto nazionale agli atti normativi dell’Unione europea, sia di tipo sostanziale, volti ad un effettivo rafforzamento dei diritti procedurali degli imputati nel procedimento penale.

In particolare l’obiettivo che si intende perseguire:

- nel breve periodo, è quello di attribuire all’autorità giudiziaria dello Stato di consegna la possibilità di valutare la *fairness* del processo celebrato nello Stato richiedente in assenza dell’interessato, consentendo di rifiutare la consegna o il riconoscimento in caso di verifica negativa.
- nel medio e lungo periodo, il recepimento della direttiva consentirà una maggiore armonizzazione della legislazione interna con quella degli Stati membri dell’Unione europea e, di conseguenza, rafforzerà la fiducia reciproca nei rispettivi sistemi di giustizia, presupposto necessario per il reciproco riconoscimento delle sentenze e per la cooperazione giudiziaria nelle materie penali di dimensioni transazionali.

***C) la descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l’attuazione dell’intervento nell’ambito della VIR:***

L’indicatore che consentirà di verificare il grado di raggiungimento dell’obiettivo è rappresentato:

- dalla frequenza con la quale le parti interessate eccepiranno, fondatamente, l’irritualità della decisione presa in assenza;
- dalla predisposizione nella legislazione degli Stati membri di rimedi omogenei;
- dalla percentuale delle decisioni di rifiuto della consegna determinate dal fondato sospetto di processo *unfair*;

***D) l’indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell’intervento regolatori:***

Risultano destinatari delle presenti disposizioni, tra i soggetti pubblici, gli appartenenti alla magistratura requirente e giudicante. Allo stesso modo, sono interessati gli appartenenti alla polizia giudiziaria, impegnata a svolgere attività di ricerca dei soggetti da processare.

Tra i soggetti privati, sono interessate le persone indagate o imputate in un procedimento penale, nonché gli appartenenti alla categoria professionale degli avvocati.

### ***Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento:***

Non si è ritenuto opportuno consultare soggetti esterni all'amministrazione pubblica, trattandosi di modifiche che incidono sul servizio giustizia, a tutela dei diritti fondamentali dei cittadini; l'istruttoria, pertanto, ha ricevuto il contributo delle competenze interne al Ministero della giustizia.

### ***Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)***

L'opzione di non intervento è stata valutata, ma disattesa, stante il carattere vincolato del "momento normativo" di recepimento della decisione quadro, per conformare ad essa la normativa interna sul mandato di arresto europeo, in particolare, nella parte in cui disciplina la possibilità di rifiutare la consegna allo Stato membro richiedente in caso di processo *unfair*.

Il mancato recepimento della decisione quadro esporrebbe, infatti, il nostro Paese alla procedura di infrazione di cui agli articoli 258 e 259 del TFUE, per inadempimento degli obblighi derivanti dal diritto dell'Unione.

Il mancato recepimento, inoltre, non avrebbe consentito di introdurre nell'ordinamento strumenti di tutela volti a rendere effettivo il diritto del soggetto a non esser consegnato ad uno stato che offre uno standard processuale non elevato ed in particolare, non assicura che la decisione giudiziaria sia presa all'esito di una procedura partecipata ed a contraddittorio garantito.

### ***Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio***

Non si sono palesate opzioni alternative all'intervento regolatorio, stante la ineluttabilità dell'adeguamento richiesto dalla modifica delle decisioni quadro in materia di mandato di arresto europeo e di riconoscimento di sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nella Unione europea.

L'opzione regolatoria prescelta privilegia pertanto il livello minimo di intervento normativo previsto dalla decisione quadro 2009/299/GAI, ritenuto sufficiente per raggiungere l'obiettivo prefissato.

### ***Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI:***

***A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione:***

L'opzione scelta non presenta svantaggi, né economici, né funzionali. Il presente intervento regolatorio migliora il sistema delle garanzie processuali con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali della persona. Segna un passo avanti nell'applicazione più coerente dei diritti e delle garanzie stabilite nell'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo e, quindi, nel processo di armonizzazione e reciproca fiducia nei sistemi giudiziari tra i diversi Stati membri dell'Unione

europea. In assenza di dati statistici qualitativamente apprezzabili, non è possibile indicare in cifra l'entità del numero di rifiuti della consegna; certamente, tuttavia, la strozzatura nelle maglie del setaccio *absentia* produrrà, almeno nei primi anni, un aumento (oggi non quantificabile) della percentuale di rifiuto; dato aritmetico che, con l'auspicabile virtuoso adeguamento delle normative interne al parametro europeo, è destinato tuttavia a regredire nel medio e lungo periodo.

***B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese:***

Non conseguono oneri amministrativi in capo alle P.M.I.

***C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione:***

Non è prevista alcuna variazione degli oneri informativi rispetto alla normativa oggi vigente.

***D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.).***

L'attuazione dell'intervento avviene tramite le risorse e le strutture interne dell'amministrazione giudiziaria, la quale è in grado di adottare immediatamente le nuove norme senza ulteriori oneri per la finanza pubblica attraverso le strutture già esistenti. Pertanto, non sono previsti fattori che possano incidere negativamente sugli effetti prodotti dall'intervento regolatorio.

***Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese:***

Il presente intervento regolatorio rispetta i livelli minimi richiesti dalla decisione quadro. La sua incidenza è nei termini di un miglioramento delle garanzie per i diritti civili, con conseguenti effetti positivi sulla competitività del paese a livello internazionale, con particolare riferimento allo spazio dell'Unione europea.

***Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione:***

***A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio:***

I magistrati requirenti e giudicanti, gli avvocati, gli operatori di polizia giudiziaria.

***B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento):***

Non sono previste azioni specifiche per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento. Il testo verrà diffuso in rete, tramite il sito Web del Ministero della giustizia.

***C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio:***

Il controllo ed il monitoraggio dell'intervento verrà attuato dal Ministero della giustizia attraverso le risorse in atto, senza l'introduzione di nuove forme di controllo che implicino oneri per la finanza pubblica.

***D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;***

Non sono previsti meccanismi di revisione dell'intervento medesimo.

***E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VTR.***

A cura del Ministero della giustizia verrà effettuata, con cadenza biennale, la prevista V.I.R., nella quale saranno presi in esame i seguenti aspetti:

- verifica della regolarità e tempestività con cui le informazioni richieste saranno trasmesse e ricevute dagli interlocutori degli Stati richiedenti;
- verifica dei casi in cui la consegna dell'interessato o il riconoscimento della decisione giudiziaria vengono rifiutati per riscontrata carenza dei requisiti richiesti ai fini della *fairness* processuale;
- verifica della presenza di eccezioni processuali che evidenzino difetto nella formazione del contraddittorio.

***Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea***

L'intervento regolatorio risponde al livello minimo di regolazione comunitaria e risulta coerente con l'obiettivo di non introdurre livelli superiori a quelli minimi.

Le modifiche apportate al testo normativo, per come precisate nella sezione 4, non comportano il superamento dei livelli minimi di regolazione, poiché l'opzione prescelta risponde proprio alla finalità di contemperare l'esercizio dei diritti di difesa dell'imputato con l'efficienza dell'azione giudiziaria, demandando al controllo giurisdizionale la verifica della corretta instaurazione del contraddittorio nel processo che ha determinato la decisione giudiziaria da eseguire.

## RELAZIONE TECNICA

E' stato esaminato lo schema di decreto legislativo in epigrafe teso a recepire, ai sensi degli articoli 1 e 18, comma 1, lettera e) della legge di delegazione europea 9 luglio 2015, n. 114, la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che si propone di rafforzare i diritti processuali delle persone, promuovendo al contempo l'applicazione del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato.

Anche al fine di rafforzare la fiducia reciproca tra gli Stati membri, l'articolato del Consiglio dell'Unione europea, intende proporre uno standard minimo comune, in materia di processo celebrato in assenza dell'imputato, da applicare nella valutazione della correttezza della procedura che conduce alla decisione giudiziaria presa da uno Stato membro dell'Unione.

Nel novero delle fattispecie vigenti, i testi degli articoli non necessitano di nessun adeguamento in quanto pienamente rispondenti alle esigenze di garanzia di un percorso processuale informato attraverso la corretta, tempestiva e compiuta comunicazione dei dati che consentono all'interessato di presentarsi in giudizio ed esercitare il diritto di difesa che nel rispetto del principio del contraddittorio si potrà svolgere in condizioni di parità tra le parti.

Le previsioni contenute nella decisione quadro in esame sono indirizzate soprattutto a rendere effettivo tale diritto di difesa in linea con le disposizioni sovranazionali contenute nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (artt. 47 e 48, paragrafo 2) e nella Convenzione europea dei diritti dell'uomo (art. 6, lett. a)- allorché l'autorità giudiziaria debba decidere, in esecuzione di un mandato d'arresto europeo, della consegna di un soggetto allo Stato dell'Unione che lo ha processato in assenza.

Vengono di seguito analizzati i quattro articoli che compongono il presente decreto legislativo:

### **Articolo 1.-** *(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)*

Indica sinteticamente le disposizioni di principio e l'ambito di applicazione, con riferimento alle decisioni quadro oggetto di modifica.

*Al riguardo non si rinviene alcun profilo di onerosità finanziaria, avendo la norma carattere meramente descrittivo.*

### **Articolo 2.** *(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)*

La norma in esame introduce alcune modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69, con lo scopo di adeguare l'ordinamento interno alle modifiche apportate alla decisione quadro sul mandato di arresto europeo.

Tale modifica assicura che la definizione del processo avvenga, in caso di assenza dell'imputato, solo laddove si accerti che l'interessato, non partecipando alla celebrazione del rito ha esercitato un'opzione consapevole e volontaria, ovvero non ha usato la minima diligenza nell'informarsi sulla data ed il luogo di celebrazione del processo.

*Si ritiene che tali modifiche, di natura procedimentale, non configurino profili di onerosità a carico della finanza pubblica.*



**Articolo 3. (Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161)**

La norma in esame si propone di adeguare l'ordinamento interno alle modifiche apportate alla decisione quadro sulla applicazione del principio del reciproco riconoscimento nell'ambito U.E. delle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure private della libertà personale. *Si ritiene che tali modifiche, di natura procedimentale, non configurino profili di onerosità a carico della finanza pubblica.*

**Articolo 4. (Copertura finanziaria)**

La norma contiene la clausola di copertura finanziaria tesa a *confermare che dall'esecuzione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.*


La verifica delle presunte riduzioni tecniche, effettuate ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2 della legge n. 44 del 28.2.1999, non ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Reggente Generale dello Stato

13 NOV. 2015



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE ATTUAZIONE DELLA DECISIONE QUADRO 2009/299/GAI DEL CONSIGLIO DEL 26 FEBBRAIO 2009, CHE MODIFICA LE DECISIONI QUADRO 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI E 2008/947/GAI, RAFFORZANDO I DIRITTI PROCESSUALI DELLE PERSONE E PROMUOVENDO L'APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DEL RECIPROCO RICONOSCIMENTO ALLE DECISIONI PRONUNCIATE IN ASSENZA DELL'INTERESSATO AL PROCESSO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo;

Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea del 2014 - e in particolare gli articoli 1 e 18, comma 1, lettera e) della predetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 447, recante approvazione del codice di procedura penale;

Vista la legge 22 aprile 2005, n. 69, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato di arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri;





Vista il decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI, relativa alla applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nella Unione europea;

Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del \_\_\_\_\_;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del.....;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il Ministro dell'interno e il Ministro dell'economia e delle finanze.

**EMANA**  
**il seguente decreto legislativo**

**Capo I**  
**Disposizioni generali**

**Articolo 1**  
*(Disposizioni di principio e ambito di applicazione)*

1. Il presente decreto attua la decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio del 26 febbraio 2009, nella parte in cui modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI e 2008/909/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell'interessato al processo.



Capo II  
Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento interno

**Articolo 2**

*(Modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69)*

1. Alla legge 22 aprile 2005, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 19, comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

<<a) quando il mandato di arresto europeo è stato emesso ai fini della esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, comminate mediante decisione pronunciata in absentia, e l'interessato non è comparso personalmente nel processo concluso con siffatta decisione, la corte di appello può, comunque, dar luogo alla consegna se il certificato attesta una delle seguenti condizioni:

- 1) l'interessato è stato citato tempestivamente e personalmente, essendo informato inequivocabilmente della data e del luogo del processo che ha portato alla decisione pronunciata in absentia e del fatto che una tale decisione avrebbe potuto esser presa anche in absentia;
- 2) l'interessato, informato del processo a suo carico, è stato rappresentato nel processo conclusosi con la menzionata decisione da un difensore, nominato dallo stesso interessato o d'ufficio;
- 3) l'interessato, ricevuta la notifica della decisione ed informato del diritto di ottenere un nuovo processo o della facoltà di dare inizio al giudizio di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione, ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione, né ha chiesto la rinnovazione del processo o proposto ritualmente appello;
- 4) l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma la riceverà personalmente e senza indugio dopo la consegna nello Stato membro di emissione e, quindi, sarà espressamente informato dei termini entro i quali potrà esercitare il diritto a un nuovo processo o la facoltà di dare inizio al giudizio



di appello, in cui ha il diritto di partecipare e che consente il riesame del merito della causa e l'allegazione di nuove prove che possono condurre alla riforma della decisione oggetto di esecuzione.>>;

b) all'articolo 30, comma 1, dopo le parole "decisione quadro" sono aggiunte le seguenti: << come modificato dall'articolo 2, paragrafo 3) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009>>; **conseguentemente l'allegato I al presente decreto sostituisce il modulo richiamato dalla legge 22 aprile 2005, n. 69.**

### Articolo 3

*(Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161)*

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera n), dopo le parole "decisione quadro" sono aggiunte le seguenti: << come modificato dall'articolo 5, paragrafo 2) della decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009>>; **conseguentemente l'allegato II al presente decreto sostituisce il modulo richiamato dal decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161.**

b) all'articolo 13, comma 1, la lettera i) è sostituita dalla seguente:

<<i> se l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione da eseguire, a meno che il certificato attesti:

1) che, a tempo debito, è stato citato personalmente e, pertanto, informato della data e del luogo fissati per il processo o che ne è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi, idonei a comprovare inequivocabilmente che ne era al corrente, nonché che è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio; ovvero

2) che, essendo al corrente della data fissata per il processo, aveva conferito un mandato ad un difensore, di fiducia o d'ufficio, da cui in effetti è stato assistito in giudizio; ovvero

3) che, dopo aver ricevuto la notifica della decisione ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello con possibilità di parteciparvi per ottenere un riesame nel merito della imputazione, compresa l'assunzione di nuove prove, ha dichiarato espressamente di non opporsi alla decisione o non ha



richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine a tal fine stabilito.>>;

**Articolo 4**  
*(Copertura finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto legislativo si provvede mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

*Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.*



ALL. I

## MANDATO D'ARRESTO EUROPEO

Il presente mandato è stato emesso da un'autorità giudiziaria competente. Chiedo che la persona menzionata appresso sia arrestata e consegnata ai fini dell'esercizio dell'azione penale o dell'esecuzione di una pena o misura di sicurezza privative della libertà.

a. Informazioni relative all'identità della persona ricercata:

Cognome:

Nome(i):

Cognome da nubile, se del caso:

Pseudonimi, se del caso:

Sesso:

Nazionalità:

Data di nascita:

Luogo di nascita:

Residenza e/o indirizzo noto:

Se noto: lingua o lingue che la persona ricercata comprende:

Segni particolari/descrizione della persona ricercata:

Fotografia e impronte digitali della persona, ove siano disponibili e possano essere trasmesse, o estremi della persona da contattare per ottenere tali dati o un profilo del DNA (ove tali dati possono essere comunicati, ma non sono stati trasmessi)



b) Decisione sulla quale si basa il mandato di arresto europeo

1. Mandato d'arresto o decisione giudiziaria che abbia la stessa forza:

Tipo:

2. Sentenza esecutiva:

Numero di riferimento:

c) Indicazioni sulla durata della pena

1. Durata massima della pena o misura di sicurezza privative della libertà previste per il reato/i reati:

.....  
.....

2. Durata della pena o misura di sicurezza privative della libertà inflitta:

Pena residua da scontare:

«d) Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1.  Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.
2.  No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.
3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il ... (giorno/mese/anno) ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE



3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il \_\_\_\_\_ (giorno/mese/anno) ed è stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione; OPPURE

l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito;

OPPURE

3.4. l'interessato non ha ricevuto personalmente la notifica della decisione, ma

— l'interessato riceverà personalmente la notifica della decisione senza indugio dopo la consegna, e

— al momento della notifica della decisione, l'interessato sarà espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e che può condurre alla riforma della decisione originaria, e

— l'interessato sarà informato del termine entro cui deve richiedere un nuovo processo

o presentare un ricorso in appello, che sarà di \_\_\_\_\_ giorni.

4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata

soddisfatta la pertinente condizione:

.....»

e) Reati

Il presente mandato è emesso per un totale di : ..... reati.

Descrizione delle circostanze del reato/dei reati, compresi il momento (la data e l'ora) il luogo e il grado di partecipazione della persona ricercata

Natura e qualificazione giuridica del reato/dei reati e disposizioni di legge/codice applicabili:

I. Contrassegnare la menzione appropriata, qualora si tratti di uno o più dei seguenti reati, quali definiti dalla legge dello Stato membro emittente e puniti in detto Stato membro con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà della durata massima di almeno tre anni:

- O) partecipazione a un'organizzazione criminale;
- O) terrorismo;
- O) tratta di esseri umani;
- O) sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;
- O) traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;
- O) traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;
- O) corruzione;
- O) frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- O) riciclaggio di proventi di reato;
- O) falsificazione di monete, ivi compresa la contraffazione dell'euro;





- O) criminalità informatica;
- O criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;
- O) favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;
- O) omicidio volontario, lesioni personali gravi;
- O) traffico illecito di organi e tessuti umani;
- O) rapimento, sequestro e presa di ostaggi;
- O) razzismo e xenofobia;
- O) furti organizzati o con l'uso di armi;
- O) traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;
- O) truffa;
- O) racket e estorsioni;
- O) contraffazione e pirateria in materia di prodotti;
- O) falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;
- O) falsificazione di mezzi di pagamento;
- O) traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;
- O) traffico illecito di materie nucleari e radioattive;
- O) traffico di veicoli rubati;
- O) stupro;
- O) incendio doloso;



O) reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

O) dirottamento di aereo/nave;

O) sabotaggio.

II. Descrizione circostanziata del reato/dei reati che esulano dalle fattispecie enumerate al precedente punto I:

f. Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

*(N.B.: possono essere incluse, in tale sede, eventuali osservazioni relative all'extraterritorialità, all'interruzione dei termini di prescrizione e ad altre conseguenze del reato)*

g) Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che possono essere necessari come prova.

Il presente mandato si applica anche al sequestro e alla consegna dei beni che sono stati acquisiti dalla persona ricercata a seguito del reato:

Descrizione e ubicazione dei beni (se noti):

h) Il reato/i reati in base ai quali il mandato d'arresto europeo è stato emesso sono punibili con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà a vita / hanno comportato l'inflizione di siffatta pena o misura:

– il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede la revisione della pena inflitta – su richiesta o al più tardi dopo 20 anni – affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita,

e/o

– il sistema giudiziario dello Stato membro emittente prevede l'applicazione di misure di clemenza alle quali la persona ha diritto in virtù del diritto o della prassi dello Stato membro emittente, affinché la pena o la misura in questione non sia eseguita.



**i) Autorità giudiziaria che ha emesso il mandato:**

**Denominazione ufficiale:**

**Nome del rappresentante:**

**Funzione (titolo/grado):**

**Numero di riferimento del fascicolo:**

**Indirizzo:**

**Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (...)**

**Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)**

**E-mail:**

**Estremi della persona da contattare per prendere le necessarie disposizioni pratiche relative alla consegna:**

In caso di designazione di un'autorità centrale per la trasmissione e la ricezione amministrative di mandati d'arresto europei:

Denominazione dell'autorità centrale:

Persona da contattare, se del caso (titolo/grado e nome)

Indirizzo:

Numero di telefono: (codice del paese) (codice della città) (prefisso)

Numero di fax: (codice del paese) (codice della città) (...)

E-mail:

Firma dell'autorità giudiziaria emittente e/o del suo rappresentante:

Nome:

Funzione (titolo/grado):

Data:

Timbro ufficiale (se disponibile)



a) Stato di emissione:

\_\_\_\_\_

Stato di esecuzione:

\_\_\_\_\_

b) Organo giurisdizionale che ha emesso la sentenza che irroga la pena diventata definitiva:

Denominazione ufficiale:

\_\_\_\_\_

La sentenza è stata pronunciata il (indicare la data: gg-mm-aaaa):

\_\_\_\_\_

La sentenza è diventata definitiva il (indicare la data: gg-mm-aaaa):

\_\_\_\_\_

Numero di riferimento della sentenza (se disponibile):

\_\_\_\_\_

c) Informazioni relative all'autorità che può essere contattata per ogni questione relativa al certificato:

1. Tipo di autorità: Si prega di contrassegnare la casella pertinente:

Autorità centrale \_\_\_\_\_

Organo giurisdizionale \_\_\_\_\_

Altra autorità \_\_\_\_\_

2. Estremi dell'autorità di cui alla lettera c), punto 1:



Denominazione ufficiale:

\_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_

Numero di telefono (prefisso del paese) (prefisso della città)

\_\_\_\_\_

Numero di fax (prefisso del paese) (prefisso della città)

\_\_\_\_\_

Indirizzo e-mail (se disponibile):

\_\_\_\_\_

3. Lingue in cui è possibile comunicare con l'autorità:

\_\_\_\_\_

4. Estremi della(e) persona(e) da contattare per ottenere informazioni supplementari ai fini dell'esecuzione della sentenza o ai fini della determinazione delle modalità del trasferimento (nome, titolo/grado, numero di telefono, numero di fax, indirizzo e-mail) se diversi dal punto 2:

\_\_\_\_\_

(1) Il presente certificato deve essere redatto o tradotto in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di esecuzione o in qualsiasi altra lingua accettata da tale Stato

d) Informazioni relative alla persona nei cui confronti è stata irrogata la pena:

Cognome:

\_\_\_\_\_

Nome(i):

\_\_\_\_\_

Cognome da nubile, se del caso:

\_\_\_\_\_

Pseudonimi, se del caso:

\_\_\_\_\_



Sesso: \_\_\_\_\_

Cittadinanza:

---

N. di documento di identità o n. di sicurezza sociale (se disponibile):

---

Data di nascita:

---

Luogo di nascita:

---

Ultimi indirizzi/residenze noti:

---

Lingua(e) che la persona in questione comprende

(se l'informazione è disponibile):

---

La persona condannata si trova:

- nello Stato di emissione e dev'essere trasferita nello Stato di esecuzione.
- nello Stato di esecuzione e la pena dev'essere eseguita in tale Stato.

Ulteriori informazioni da fornire, se disponibili e se del caso:

1. Fotografia e impronte digitali della persona e/o estremi della persona da contattare per ottenere tali informazioni:

---

2. Tipo e numero di riferimento della carta d'identità o del passaporto della persona condannata:

---

3. Tipo e numero di riferimento del permesso di soggiorno della persona condannata:



---

4. Altre informazioni pertinenti sui legami familiari, sociali o professionali della persona condannata nello Stato di esecuzione:

---

e) *Richiesta di arresto provvisorio da parte dello Stato di emissione (se la persona condannata si trova nello Stato di esecuzione):*

Lo Stato di emissione chiede allo Stato di esecuzione di arrestare la persona condannata o di adottare qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che la persona condannata rimanga nel suo territorio, in attesa di una decisione sul riconoscimento e l'esecuzione della pena.

Lo Stato di emissione ha già chiesto allo Stato di esecuzione di arrestare la persona condannata o di adottare qualsiasi altro provvedimento atto a garantire che la persona condannata rimanga nel suo territorio, in attesa di una decisione sul riconoscimento e l'esecuzione della pena. Si prega di fornire la denominazione dell'autorità dello Stato di esecuzione che ha preso la decisione in merito alla richiesta di arrestare la persona condannata (se applicabile e disponibile):

f) *Relazione con un mandato d'arresto europeo precedente:*

Un mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini dell'esecuzione di una pena detentiva o di una misura di sicurezza privativa della libertà e lo Stato di esecuzione si impegna ad eseguire tale pena o misura di sicurezza (articolo 4, paragrafo 6, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo).

Data di emissione del mandato d'arresto europeo e, se disponibile, numero di riferimento:

---

Denominazione dell'autorità che ha emesso il mandato d'arresto europeo:

---

Data della decisione di esecuzione e, se disponibile, numero di riferimento:

---

Denominazione dell'autorità che ha emesso la decisione di esecuzione della pena:

---





---

Un mandato d'arresto europeo è stato emesso ai fini di un'azione penale nei confronti di una persona che è cittadino o residente dello Stato di esecuzione e tale Stato ha consegnato la persona alla condizione che essa sia rinviata nello Stato di esecuzione per scontarvi la pena detentiva o la misura di sicurezza privativa della libertà eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato emittente (articolo 5, paragrafo 3, della decisione quadro relativa al mandato d'arresto europeo).

Data della decisione relativa alla consegna della persona:

---

Denominazione dell'autorità che ha emesso la decisione relativa alla consegna:

---

Numero di riferimento della decisione, se disponibile:

---

Data di consegna della persona, se disponibile:

---

g) Motivi per la trasmissione della sentenza e del certificato (nel caso in cui sia stato compilato il riquadro f, la compilazione del presente riquadro non è necessaria):

La sentenza e il certificato sono trasmessi allo Stato di esecuzione in quanto l'autorità di emissione ha la certezza che l'esecuzione della pena da parte dello Stato di esecuzione ha lo scopo di favorire il reinserimento sociale della persona condannata e:

a) lo Stato di esecuzione è lo Stato di cittadinanza della persona condannata in cui quest'ultima vive.

b) lo Stato di esecuzione è lo Stato di cittadinanza della persona condannata, verso il quale essa sarà espulsa una volta dispensata dall'esecuzione della pena, a motivo di un ordine di espulsione o di allontanamento inserito nella sentenza o in una decisione giudiziaria o amministrativa o in qualsiasi altro provvedimento preso in seguito alla sentenza. Se l'ordine di espulsione o allontanamento non figura nella sentenza, si prega di fornire la denominazione dell'autorità che ha rilasciato l'ordine, la data del rilascio e, se disponibile, il numero di riferimento:

---



c) lo Stato di esecuzione è uno Stato, diverso da uno Stato di cui alle lettere a) o b), la cui autorità competente dà il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato a tale Stato.

d) lo Stato di esecuzione ha effettuato una notifica ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della decisione quadro e:

si conferma che, secondo quanto risulta all'autorità competente dello Stato di emissione, la persona condannata vive e soggiorna legalmente e ininterrottamente da almeno cinque anni nello Stato di esecuzione e vi manterrà un diritto di soggiorno permanente, o

si conferma che la persona condannata è cittadino dello Stato di esecuzione.

h) Sentenza che irroga la pena:

1. La sentenza riguarda complessivamente \_\_\_\_\_ reati.

Sintesi dei fatti e descrizione delle circostanze in cui il reato o i reati sono stati commessi, inclusi tempo e luogo, e natura della partecipazione della persona condannata:

Natura e qualificazione giuridica del reato o dei reati e disposizioni normative applicabili sulla

cui base è stata emessa la sentenza:

2. Qualora il reato o i reati di cui alla lettera h), punto 1, corrispondano a una o più delle seguenti fattispecie di reato, quali definite dalla legge dello Stato di emissione, punibili nello Stato di emissione con una pena detentiva o una misura privativa della libertà personale della durata massima non inferiore a tre anni, si prega di confermarlo, contrassegnando le pertinenti fattispecie:

partecipazione a un'organizzazione criminale;

terrorismo;

tratta di esseri umani;



sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile;

traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope;

traffico illecito di armi, munizioni ed esplosivi;

corruzione;

frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee ai sensi della

convenzione del 26 luglio 1995 relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; riciclaggio di proventi di reato;

falsificazione e contraffazione di monete, compreso l'euro;

criminalità informatica;

criminalità ambientale, compreso il traffico illecito di specie animali protette e il traffico illecito di specie e di essenze vegetali protette;

favoreggiamento dell'ingresso e del soggiorno illegali;

omicidio volontario, lesioni personali gravi;

traffico illecito di organi e tessuti umani;

rapimento, sequestro e presa di ostaggi;

razzismo e xenofobia;

furto organizzato o a mano armata;

traffico illecito di beni culturali, compresi gli oggetti d'antiquariato e le opere d'arte;

truffa;

racket e estorsione;

contraffazione e pirateria di prodotti;



falsificazione di atti amministrativi e traffico di documenti falsi;

falsificazione di mezzi di pagamento;

traffico illecito di sostanze ormonali ed altri fattori di crescita;

traffico illecito di materie nucleari e radioattive;

traffico di veicoli rubati;

violenza sessuale;

incendio doloso;

reati che rientrano nella competenza giurisdizionale della Corte penale internazionale;

dirottamento di aereo/nave;

sabotaggio.

3. Qualora il reato o i reati di cui al punto 1 non siano contemplati al punto 2, o se la sentenza e il certificato sono trasmessi a uno Stato membro che ha dichiarato che verificherà la doppia incriminabilità (articolo 7, paragrafo 4, della decisione quadro), si prega di fornire una descrizione completa dei reati in questione:

i) Informazioni sulla sentenza che irroga la pena:

1. Indicazioni sulla durata della pena:

«1. Pregasi indicare se l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione:

1.  Sì, l'interessato è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.



2.  No, l'interessato non è comparso personalmente al processo terminato con la decisione.

3. Qualora sia stata contrassegnata la casella 2, si prega di confermare l'esistenza di uno dei seguenti elementi:

3.1a. l'interessato è stato citato personalmente il (giorno/mese/anno) ed è quindi stato

informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.1b. l'interessato non è stato citato personalmente ma è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo terminato con la decisione, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato del fatto che una decisione poteva essere emessa in caso di mancata comparizione in giudizio;

OPPURE

3.2. essendo al corrente della data fissata, l'interessato aveva conferito un mandato ad un difensore, nominato dall'interessato o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio, ed è stato in effetti patrocinato in giudizio da tale difensore;

OPPURE

3.3. l'interessato ha ricevuto la notifica della decisione il(giorno/mese/anno) ed è stato

espressamente informato del diritto a un nuovo processo o ad un ricorso in appello cui l'interessato ha il diritto di partecipare e che consente di riesaminare il merito della causa, comprese le nuove prove, e può condurre alla riforma della decisione originaria, e:

l'interessato ha dichiarato espressamente di non opporsi a tale decisione;  
OPPURE



[ ] l'interessato non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro il termine stabilito.

4. Qualora siano state contrassegnate le caselle 3.1b, 3.2 o 3.3, si prega di specificare come sia stata soddisfatta la pertinente condizione:

.....  
.....  
.....».

2.1. Durata complessiva della pena (in giorni): \_\_\_\_\_

2.2. Il periodo complessivo di privazione della libertà personale già scontato in relazione alla pena riguardo alla quale è emessa la sentenza (in giorni):

\_\_\_\_\_ al [ \_\_\_\_\_ ] (indicare la data alla quale è stato effettuato il calcolo: gg-mm-aaa): \_\_\_\_\_

2.3. Numero di giorni da detrarre dalla durata complessiva della pena per motivi diversi da quelli di cui al punto 2.2. (ad esempio amnistia, grazia o indulto ecc. già concessi in relazione alla pena): \_\_\_\_\_, al (indicare la data alla quale è stato effettuato il calcolo: gg-mm-aaaa): \_\_\_\_\_

2.4. Data di scadenza della pena nello Stato di emissione:

Non applicabile, in quanto la persona non è attualmente in stato di detenzione

La persona è attualmente in stato di detenzione e la pena, a norma della legislazione dello Stato di emissione, dovrebbe essere interamente scontata il (indicare la data: gg-mm-aaaa)

(1): \_\_\_\_\_

3. Tipo di pena:

pena detentiva

misura privativa della libertà personale (si prega di precisare):



j) Informazioni relative alla liberazione anticipata o condizionale:

---

1. A norma della legislazione dello Stato di emissione la persona condannata ha diritto alla liberazione anticipata o condizionale, avendo scontato:

metà della pena

due terzi della pena

un'altra parte della pena (precisare):

2. L'autorità competente dello Stato di emissione chiede di essere informata riguardo alle:

disposizioni della legislazione dello Stato di esecuzione applicabili in materia di liberazione anticipata o condizionale della persona condannata;

date di inizio e fine del periodo di libertà anticipata o condizionale.

Si prega di inserire la data alla quale la pena dovrebbe essere interamente scontata (senza tener conto delle possibilità di qualsiasi forma di liberazione anticipata e/o condizionale) se la persona dovesse restare nello Stato di emissione.

k) Opinione della persona condannata:

1. Non è stato possibile ascoltare la persona condannata in quanto si trova già nello Stato di esecuzione.

2. La persona condannata si trova nello Stato di emissione e:

a) ha chiesto la trasmissione della sentenza e del certificato ha dato il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato non ha dato il suo consenso alla trasmissione della sentenza e del certificato (indicare i motivi forniti dalla persona condannata):

b) L'opinione della persona condannata figura in allegato.



L'opinione della persona condannata è già stata trasmessa allo Stato di esecuzione il (indicare la data: gg-mm-aaaa): \_\_\_\_\_

l) Altre circostanze pertinenti (facoltativo):

m) Informazioni finali:

Il testo della/e sentenza/e è allegato al certificato (1).

Firma dell'autorità che emette il certificato e/o del suo rappresentante che attesta che le informazioni contenute nel certificato sono esatte

Nome:

\_\_\_\_\_

Funzione (titolo/grado)

\_\_\_\_\_

Data:

\_\_\_\_\_

—

Timbro ufficiale (se disponibile)

\_\_\_\_\_

(1) L'autorità competente dello Stato di emissione deve allegare tutte le sentenze relative al caso necessarie per disporre di tutte le informazioni sulla pena finale da eseguire. Possono essere allegate anche le traduzioni eventualmente disponibili delle sentenze.

